

**ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT**

**Determinazione n.
61/24**

Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 29 maggio 2024

OGGETTO: Affidamento alla società Studio Gadler di Pergine Valsugana (TN) dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) relativo ai trattamenti effettuati dall'Istituto Culturale Mòcheno ex art. 39 del regolamento EU 2016/679 e ss.mm.ii per il periodo 01.06.2024 - 31.05.2027. Assunzione della relativa obbligazione giuridica di spesa per complessivi € 5.490,00.=.

IL DIRETTORE

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, istitutiva dell'Istituto culturale mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut, e il relativo nuovo Statuto.

Visti il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17/23 di data 20 dicembre 2023, e il relativo bilancio finanziario - gestionale per gli esercizi 2024-2026.

Premesso che :

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD),

che esplica i propri effetti a far data dal 25 maggio 2018 ed introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39).

- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a).
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando 97 del RGPD);
- Le disposizioni prevedono inoltre che *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che l'Istituto Culturale Mòcheno è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD.

Atteso che nell'organico dell'Istituto non sono presenti dipendenti con professionalità adeguate per l'espletamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati (RDP) ed è perciò necessario procedere con l'affidamento a ditta specializzata, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD. Gli stessi avevano inoltre convenuto sull'opportunità di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del citato Regolamento, di procedere alla nomina condivisa con l'istituto ladino e cimbro di uno stesso RPD sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine alle dimensioni della propria struttura organizzativa, all'affinità organizzativa, alle funzioni e finalità, e trattamenti di dati personali nonché nel rispetto del principio di razionalizzazione della spesa.

Gli Istituti avevano provveduto pertanto a designare la società Q.S.A s.r.l. Engineering Consulting Training avente sede legale a Predazzo Via Marconi, 37, nella persona della dott.ssa Samantha Pederiva, poi sostituita dalla dott. ssa Pamela Caldarola, quale Responsabile della

protezione dei dati personali (RPD) per l'adeguamento ai requisiti richiesti dal regolamento UE 679/2016(GDPR) per il triennio 01.06.2021- 31.05.2024

Considerata la scadenza del contratto sopra citato e ritenuto indispensabile procedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il prossimo triennio, i Direttori degli Istituti Mòcheno, Cimbri e Ladino, per le vie brevi, hanno ritenuto opportuno effettuare una rotazione dell'incarico e quindi a seguito di ricognizione informale individuare un soggetto adatto al migliore costo. Hanno inoltre confermato la volontà di continuare ad avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento UE 679/2016(GDPR) di procedere ad una designazione condivisa di uno stesso RPD. L'esperienza del triennio appena concluso ha infatti evidenziato come l'affinità organizzativa degli istituti e delle attività svolte dagli stessi nonché l'omogeneità del trattamento dei dati trattati ha permesso di razionalizzare le attività condotte nell'attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento.

Sono state richieste offerte a QSA Srl - Engineering Consulting Training di Trento via Innsbruck n. 13 Fiemme, offerta presentata € 1.870,00 annui oltre IVA, a SEA s.r.l. di Lavis (TN) via G. Di Vittorio n. 16 offerta presentata € 1.800,00 annui oltre IVA e a Studio Gadler s.r.l. di Pergine Valsugana (TN) Via Rosmini, n. 33 offerta presentata € 1.500,00 annui oltre IVA

L'offerta migliore è pertanto quella di Studio Gadler s.r.l. avente sede legale a Pergine Valsugana (TN) Via Rosmini, 33, nella persona della dott.ssa Gioia Cantisan e del sig. Poletto Giovanni, quale team di consulenza per l'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il triennio 1.06.2024-31.05.2027 pari ad € 4.500,00.=(I.V.A. esclusa).

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali), e in particolare l'art. 21 che disciplina il ricorso alla trattativa privata per la scelta del contraente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 "Linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

- rilevato che le citate linee guida riguardano tra l'altro gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00.=e dato atto che le stesse hanno previsto misure semplificate anche in relazione ai relativi provvedimenti amministrativi, dando facoltà alle stazioni appaltanti di adottare un unico provvedimento;
- visto l'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990;
- vista la deliberazione n. 307 dd. 13 marzo 2020 "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 in materia di rotazione degli incarichi;
- visto l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 in materia di affidamenti diretti;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990";
- dato atto che la tipologia del servizio sopramenzionato è acquisibile direttamente mediante (O.D.A) attraverso il mercato elettronico provinciale (CONTRACTA/PAT) all'interno del bando di abilitazione "Servizi di consulenza e servizi di supporto all'attività della p.a.";
- verificata la congruità e la convenienza del prezzo proposto Studio Gadler s.r.l. di Pergine Valsugana (TN) Via Rosmini, n. 33 - P.I. 01839270228 pari ad Euro 1.500,00.= (I.V.A. 22% esclusa);
- vista la documentazione di legge presentata dalla società Studio Gadler s.r.l. di Pergine Valsugana (TN) Via Rosmini, n. 33, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016);
- dato atto che Studio Gadler s.r.l. di Pergine Valsugana (TN) Via Rosmini, n. 33 risulta in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- visti gli artt. 19 "Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori di servizi e di forniture" e 19 bis "Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al

mercato elettronico della L.p. 2/2016 e l'art. 5 "Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi" della L.P. 2/2020;

- preso atto che è stata inoltrata all'Istituto dal fornitore la dichiarazione relativa alla regolarità contributiva;
- ritenuto di affidare l'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) relativo ai trattamenti effettuati dall'Istituto Culturale Mòcheno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 del regolamento EU 2016/679a fronte di un compenso complessivo per il triennio di € 4.500,00 (IVA 22% esclusa) alla Studio Gadler s.r.l. di Pergine Valsugana (TN) Via Rosmini, n. 33, per la convenienza del prezzo praticato e le competenze possedute;
- ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d'uso commerciale così come previsto dall'art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
- dato atto che l'incarico in argomento sarà perfezionato mediante ordinativo elettronico firmato digitalmente tramite il portale CONTRACTA/PAT nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 23/1990 come modificata dall'art. 40 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14;
- visto l'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione dell'AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;
- visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
- visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA (estensione a tutte le pubbliche amministrazioni del meccanismo del "Split payment");
- visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51320 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, esercizi finanziari 2024-2025-2026;

- richiamato il Regolamento di contabilità dell'Istituto mòcheno, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29/16 dd. 16 dicembre 2016 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 665 dd. 05 maggio 2017;
- riscontrata quindi la propria competenza per l'assunzione del presente atto,

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990, alla società Studio Gadler s.r.l. di Pergine Valsugana (TN) Via Rosmini, n. 33, l'incarico triennale di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell'Istituto Culturale Mòcheno, mediante O.D.A. sul portale CONTRACTA/PAT del prodotto con denominazione commerciale "DPO Istituto Culturale Mòcheno" a fronte di un compenso complessivo per il triennio 01.06.2024-31.05.2027 di € 5.490,00.= (I.V.A. inclusa);
2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1) mediante ordinativo elettronico sul portale CONTRACTA/PAT, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 23/1990 come modificata dall'art. 40 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
3. di corrispondere alla società l'importo di cui al punto 1), in rate semestrali posticipate ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture elettroniche, nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità contributiva e assicurativa, previa attestazione da parte del Servizio della regolare effettuazione dell'incarico;
4. di far fronte alla spesa di € 5.490,00.= IVA compresa, derivante dal presente provvedimento, impegnandola stessa nel seguente modo:
 - € 1.067,50.= sul capitolo 52310 dell'esercizio finanziario 2024
 - € 1.830,00.= sul capitolo 52310 dell'esercizio finanziario 2025
 - € 1.830,00.= sul capitolo 52310 dell'esercizio finanziario 2026
 - € 762,50.= sul capitolo 52310 dell'esercizio finanziario 2027

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRETTORE
- dott.MauroBuffa -

=====
=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario - gestionale 2024 - 2026.

Registrata l'obbligazione di spesa con il n. **11/2024** a carico del bilancio finanziario - gestionale per l'importo di **€ 5.490,00**, meccanografico n. 77:

€ 1.067,50.= a carico del capitolo 13150 dell'esercizio 2024 (**impegno n. 151/2024**);

€ 1.830,00.= a carico del capitolo 13150 dell'esercizio 2025

€ 1.830,00.= a carico del capitolo 13150 dell'esercizio 2026

€ 762,50.= a carico del capitolo 13150 dell'esercizio 2027

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 29 maggio 2024

IL DIRETTORE

- dott. Mauro Buffa -
